

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

---

## Comunicato

In relazione alla Convenzione quadro aperta con banche ed intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del D. Lgs. 385/93 per l'erogazione di prestiti da estinguersi con delegazione di pagamento al personale della Polizia di Stato, si rende noto che è stato sottoscritto con le Società convenzionate il seguente Atto Aggiuntivo:

### ATTO AGGIUNTIVO

**ALLA CONVENZIONE TRA IL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IN NOME E PER CONTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - E LA SOCIETA' CONVENZIONATA "-----" SULLE RITENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA MEDIANTE ATTO DI DELEGA**

**Il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza (per il seguito chiamato "Fondo di Assistenza"), in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –, C.F. n. 80183070582 rappresentato dal Consigliere Delegato I° Dirigente della P. d. S. Dott.ssa Giovanna Morgillo;**

**E**

la Banca e/o Intermediario Finanziario "-----" (per il seguito denominata Società Convenzionata) con sede in ;

### **VISTI**

- l'Avviso pubblico di Invito a manifestare Interesse alla sottoscrizione di una Convenzione quadro aperta con banche ed intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del D. Lgs. 385/93, per l'erogazione di prestiti da estinguersi con delegazione di pagamento al personale della Polizia di Stato( G.U.C.E.18/06/2008, G.U.R.I. 20/06/2008);
- la Convenzione tra il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza e la "-----" per l'erogazione di prestiti da estinguersi con delegazione di pagamento al personale della Polizia di Stato, sottoscritta in data -----;
- gli allegati n.1, n. 2, n.3 e n. 4 alla Convenzione di cui fanno parte integrante;

### **RITENUTO**

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

---

- di dover uniformare il testo dell'art. 20 della Convenzione a quello formulato al punto 4.2 dell'Avviso a Manifestare interesse alla sottoscrizione della Convenzione Quadro Aperta;
- di dover indicare che all'art. 21, 3° comma, della Convenzione, l'atto di delega cui si fa riferimento risulta essere “l'allegato 4” e non l'allegato 3;
- **di dover integrare gli allegati n. 2 e n. 4 della Convenzione con una voce che evidenzi la presenza, sul cedolino stipendiale, di eventuali trattenute riferite ad altre delegazioni di pagamento che debbono essere estinte prima dell'accettazione di una nuova delegazione;**

tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

## Art. 1

**la formulazione dell'art. 20 della Convenzione è la seguente:**

*“Le Società Convenzionate si impegnano a garantire, come condizione di ammissione, che a tutti i Beneficiari siano praticate condizioni particolari che garantiscano per tutta la durata del Contratto di Finanziamento l'applicazione di almeno 3 punti percentuali al di sotto del tasso medio determinato trimestralmente dalla Banca d'Italia per i “Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie”, effettuati da banche e da intermediari finanziari non bancari, tasso comunque non superiore al 50% in meno sul “tasso soglia” determinato ai sensi dell'art. 2 della Legge sull'usura, comprensivo di ogni altra spesa e onere, nessuno escluso, gravante sul richiedente al netto delle imposte e delle tasse quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:*

- 1. commissioni a copertura delle attività preliminari e conclusive, anche anticipata a seguito di estinzione, del prestito ove applicabili ai sensi della normativa vigente;*
- 2. compenso e/o rimborso di erogazione;*
- 3. attività istruttoria e premi dovuti per polizze assicurative;*

*e nel rispetto altresì di quanto previsto dal “Testo Unico delle leggi in materia bancaria” e dal “Codice dei Consumatori” e dalle altre ulteriori norme applicabili.”*

## Art. 2

la formulazione dell'art. 21 della Convenzione è la seguente:

*“Per la concessione dei prestiti dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica di cui agli allegati: 1, 2, 3, 4.*

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

---

*Il Documento di Sintesi allegato obbligatoriamente al Contratto di Finanziamento deve contenere tutte le condizioni previste dalla presente Convenzione Quadro.*

*L'atto di delega di cui all'allegato 4, almeno sessanta giorni prima della mensilità in cui debbono iniziare le trattenute sullo stipendio, dovrà pervenire in triplice copia all'Ufficio Amministrativo Contabile che ha in carico la partita stipendiale del dipendente interessato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal dipendente e dalla Società Convenzionata e produrrà effetti, nei limiti della presente convenzione, esclusivamente ad avvenuta accettazione da parte del medesimo Ufficio Amministrativo Contabile.*

*Qualsiasi previsione aggiuntiva nonché modifiche ai contenuti dei predetti modelli 1, 2, 3 e 4 comportano la mancata accettazione della delegazione da parte degli Uffici Periferici e sono, comunque, inefficaci nei confronti dell'Amministrazione e del Fondo di Assistenza."*

## **Art. 3**

**I modelli n. 2 e n. 4, allegati alla Convenzione, sono sostituiti con i nuovi modelli n. 2 e n. 4 contenenti una voce che evidenzia la presenza, sul cedolino stipendiale, di eventuali trattenute riferite ad altre delegazioni di pagamento che debbono essere estinte prima dell'accettazione di una nuova delegazione.**

**I nuovi modelli si allegano al presente atto aggiuntivo di cui fanno parte integrante.**

Per il FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

F.to Il Consigliere Delegato  
Dottoressa Giovanna MORGILLO

---

Per la Società Convenzionata

---